

per non meno di otto ore settimanali, preferibilmente raggruppate in due giorni, ed in complesso per un minimo di 200 ore annue.

« Le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi anzidetti sono quelle previste dall'articolo 205 del regolamento, approvato con Regio decreto 3 giugno 1924, n. 969 ».

Il Governo accetta questo emendamento ?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. C'è poi anche un emendamento della Giunta per sostituire il primo comma con il seguente:

« I corsi per maestranze (a orario ridotto, serale, o festivo), hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori d'opera e sono, di regola, istituiti presso istituti Regi di istruzione tecnica. Possono essere posti alle dipendenze di Consorzi locali per l'istruzione tecnica o dell'Opera nazionale dopolavoro, quando non siano annessi ad istituti Regi ».

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. È accettato.

PRESIDENTE. Ma i due emendamenti, quello della Giunta e quello dei camerati Varzi e Ferracini, vanno d'accordo ?

PUPPINI, *relatore*. L'emendamento della Giunta è concordato con l'onorevole Ministro.

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Io accetto l'emendamento degli onorevoli Varzi e Ferracini. E allora, al primo comma del testo della Giunta si potrebbe levare il periodo: « Possono essere posti alle dipendenze, ecc., ecc. » e accettare una formula più ampia, stabilendo, che quando non si tratti di corsi annessi ad istituti Regi si debba determinare volta per volta gli Enti da cui dovranno dipendere. Invece di determinare taluni Enti e lasciare gli altri in genere, accetto molto volentieri l'emendamento proposto dagli onorevoli Varzi e Ferracini di indicare questi Enti in forma generica, salvo a determinare quali essi siano, caso per caso.

PRESIDENTE. L'onorevole Varzi è d'accordo ?

VARZI. Sono d'accordo con quanto propone l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, per il primo comma dell'articolo ella accetta il testo della Commissione ?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. La prima parte è identica sino alle

parole « presso istituti Regi di istruzione tecnica ». Dovranno poi sopprimersi le parole: « Possono essere posti alle dipendenze di Consorzi locali per l'istruzione tecnica o dell'Opera nazionale dopolavoro, quando non siano annessi ad istituti Regi ».

PRESIDENTE. L'onorevole relatore accetta questa soppressione ?

PUPPINI, *relatore*. La accetto, con la intesa che dove nel secondo comma si parla di enti, questi possano essere anche i consorzi locali per la istruzione tecnica.

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. È inteso.

PRESIDENTE. Metto a partito il primo comma dell'emendamento proposto dagli onorevoli camerati Varzi e Ferracini, accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Ora l'onorevole Ministro propone che alla fine del secondo comma del testo ministeriale sia posta la aggiunta contenuta nel secondo comma dell'emendamento proposto dagli onorevoli Varzi e Ferracini.

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Precisamente: dopo le parole: « e ne approva lo statuto ». Aggiungere: « stabilendo, quando non si tratti di corsi istituiti presso istituti Regi o pareggiati, l'Ente dal quale dovranno dipendere ».

PRESIDENTE. L'onorevole Varzi accetta la formula proposta dall'onorevole Ministro ?

VARZI. La accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ?

PUPPINI, *relatore*. La accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito il secondo comma dell'articolo 19 nel testo ministeriale con l'emendamento proposto dagli onorevoli camerati Varzi e Ferracini, modificato dall'onorevole ministro.

(È approvato).

Veniamo al terzo comma. L'onorevole Ministro accetta l'emendamento dei camerati Varzi e Ferracini ?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Nel testo ministeriale dopo le parole « Dove tali corsi sono istituiti » si aggiungono le parole dell'emendamento degli onorevoli Varzi e Ferracini: « con orario confacente con l'orario di lavoro dell'industria ».

Si continua poi: « gli operai di età inferiore ai 18 anni, i quali non abbiano una licenza di scuola di avviamento, sono